

D.P.C.M. 29 settembre 2003 ⁽¹⁾.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2003, n. 232.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'[O.P.C.M. 7 novembre 2003, n. 3325](#).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);

Considerato che nei giorni 23 e 24 settembre 2003 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di un torrente, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture nonché l'interruzione della fornitura dei servizi di gas, corrente elettrica e acqua potabile;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti fenomeni meteorici è stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

D'intesa con la regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), fino al 30 settembre 2004 ⁽³⁾, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003.
